



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

## DISEGNO DI LEGGE

"SUB-DELEGA AI COMUNI PARERE ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47".

### TESTO UNIFICATO

L.R. "Modifica dell'art. 2 della l.r. 23.12.1986, n. 40, per il rilascio del parere previsto dall'art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47".

D.D.L. "Norme in materia di paesaggio e beni ambientali".

P.D.L. "Integrazione alla legge regionale n. 8 del 24 marzo 1995 'Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico'" ad iniziativa del consigliere Caruso.

P.D.L. "Modifica per il rilascio del parere prescritto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" a firma dei consiglieri Dipietrangelo, Mineo ed altri.

Sedute 12/01/96 - 23/01/96 - 31/01/96 - 02/02/96 - . Parere favorevole condizionato.

Relatore: Luciano MINEO.

---

Parere 5ª Commissione.

Testo unificato.

L.R.

Osservazioni Commissario di Governo

P.d.l. Caruso.

P.d.l. Dipietrangelo, Mineo ed altri.



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

## PARERE N. 7

Testo unificato "Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47" dei provvedimenti sottoelencati proposto dalla Commissione.

L.R. "Modifica dell'art. 2 della l.r. 23.12.86, n. 40, per il rilascio del parere previsto dall'art. 32 della legge 28.02.85, n. 47".

D.d.l. "Norme in materia di paesaggio e beni ambientali".

P.d.l. "Integrazione alla legge regionale n. 8 del 24 marzo 1995 'Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico '" a firma del consigliere Caruso.

P.d.l. "Modifica per il rilascio del parere prescritto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" a firma dei consiglieri Dipietrangelo, Mineo ed altri.

### Seduta del 2 febbraio 1996.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Camilli, Salamino (Errico), Fusillo, Leccese, Lospinuso, Macri, Mineo, Tundo, Godelli (Valente).

Per la G.R.: Assessore Mongiello.

Segreteria Commissione: Ing. Mona, Sig.ra Romanazzi, Sig.na Trimini.

### LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- richiamato l'esame dei provvedimenti indicati in oggetto nonché della nota del Commissario di Governo nella Regione Puglia del 9.12.1991 prot. 16763/21302 Gab., svoltosi nelle precedenti sedute del 12.01.96 e del 23.01.96;
- proseguita la discussione, così come riassunta nella relazione in Aula che qui si intende riportata;
- formulato l'articolo unico allegato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio quale testo unificato del d.d.l. e delle due p.d.l. nonché sostitutivo della legge regionale rinviata dal Governo a nuovo esame;
- sentite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del d.d.l. e delle due p.d.l. di che trattasi, unificati nell'articolo unico proposto dalla 5° Commissione stessa, da intendersi altresì sostitutivo della l.r. rinviata dal Governo. La Commissione designa relatore il consigliere Mineo.

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Camilli, Fusillo, Lospinuso, Macri, Mineo, Tundo.

CONTRARI: Godelli (Valente), Leccese.

ASTENUTI://

Bari, febbraio 1996.

Il responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

*Giovanni Mona*

*d'ordine*  
Il Presidente  
(Prof. A. Stefanetti)

*A. Stefanetti*



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

"Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47".

### Articolo Unico

1. Sono sub delegate ai Comuni le funzioni relative all'emissione del parere prescritto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico e oggetto di condono edilizio. Il Sindaco si esprime previo parere conforme della Commissione edilizia comunale integrata a norma dell'art. 3 della l.r. 24 marzo 1985, n. 8.

2. Il parere, se favorevole, è comunicato agli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 40, è abrogato.

*P. Mura*



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

5.

DISEGNO DI LEGGE

"SUB DELEGA AI COMUNI PARERE ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47".

TESTO UNIFICATO

L.R. "Modifica dell'art. 2 della l.r. 23.12.1986, n. 40, per il rilascio del parere previsto dall'art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47".

D.D.L. "Norme in materia di paesaggio e beni ambientali".

P.D.L. "Integrazione alla legge regionale n. 8 del 24 marzo 1995 'Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico'" ad iniziativa del consigliere Caruso.

P.D.L. "Modifica per il rilascio del parere prescritto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" a firma dei consiglieri Dipietrangelo, Mineo ed altri.

RELAZIONE UNICA

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge sul condono edilizio (n. 47/85) prescrive che in aree sottoposte a vincolo la concessione in sanatoria è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso; in particolare, per quelle sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge 1497 del '39, tale funzione è esercitata

dalle regioni cui è stata attribuita la delega in materia

Per ragioni largamente conosciute, ciò ha prodotto presso il competente ufficio dell'Assessorato reg.le all'Urbanistica un flusso di domande tale da rendere di fatto impossibile l'ordinato svolgimento degli adempimenti istruttori.

Le domande ex legge 47 si sono poi geometricamente accresciute per i vincoli paesaggistici successivamente imposti dalla legge regionale n. 30 del 1990 e per la recente riapertura delle scadenze del condono, sicchè non è un azzardo presumere che ben presto si accumuleranno presso l'ufficio preposto diverse decine di migliaia di pratiche in attesa di esame.

Di fronte a tale stato di fatto la regione ha cercato di adottare già da tempo misure di snellimento (d.d.l. n. 23 del 19 luglio 1991), mediante la sub-delega delle funzioni ai Sindaci dei comuni; il Governo ha però ripetutamente censurato l'iniziativa regionale (v. nota Commissariato del Governo prot. n. 16763/21302 Gab. del 9.12.1991) osservando che mettere in capo al Sindaco contemporaneamente il potere di rilascio della concessione edilizia ed il potere autorizzativo dell'art. 32 della legge 47 ha l'effetto di elidere la fase consultiva obbligatoria e vincolante.

Oggi l'argomento torna all'attenzione del Consiglio per iniziativa della Giunta e di alcuni consiglieri - tra i quali chi vi parla - perchè se da un lato la situazione segnalata si è fatta molto più grave e cogente, dall'altro lato si è registrato non solo un mutamento dell'orientamento del Governo (v. legge della Lombardia n. 31 del '95) ma anche un atteggiamento generale più maturo ed avanzato sui problemi della salvaguardia ambientale. La sub-delega ai comuni, infatti, può oggi essere intesa non solo come una necessità operativa e transitoria ma, più in generale, quale primo atto di un processo

che deve mettere in grado i comuni - organi politici e strutture burocratiche - di governare ogni trasformazione del proprio territorio mediante un'analisi più complessiva, nella quale il profilo ambientalistico deve essere preminente; in ciò sta il passaggio ormai maturo dalla tradizionale pianificazione urbanistico-edilizia alla programmazione territoriale ambientalistica. L'approvazione del PUTT del paesaggio e dei beni ambientali, dal quale le questioni delle sub-deleghe in materia sono più largamente ed organicamente affrontate, costituirà sicuramente un ulteriore decisivo passo avanti in tale direzione.

Entrando ora nel merito dei provvedimenti che ci accingiamo ad esaminare, è necessario preliminarmente precisare che il testo approvato dalla Giunta, oltre alla sub-delega ai comuni, tratta anche di altri argomenti (integrazioni alla l.r. n. 8/95. Commissione regionale "Paesaggio e beni ambientali", struttura organizzativa, varianti di recupero). Al riguardo la 5° Commissione propone un momentaneo accantonamento di tali norme, licenziando per ora un unico articolo espressamente mirato a superare, mettendo in moto l'esercizio della sub-delega, quello che è avvertito da tutti come l'aspetto più urgente.

La struttura dei tre articoli che trattano la sub-delega, (art. 1 del ddl, art. unico pdl Caruso, art. unico pdl Mineo ed altri) è sostanzialmente comune, per cui la 5° Commissione ha proceduto a formulare un articolo unico assorbente i tre progetti di legge ed anche i rilievi governativi.

Con tale articolo, la sub-delega viene affidata ai comuni che iniziano per tale via ad assumere attribuzione in materia di tutela paesaggistica. Nell'ambito di tale competenza e secondo il proprio ordinamento amministrativo, il Sindaco, ottenuto il parere favorevole della C.E. (integrata per l'occasione da un esperto in paesaggio) rilascia la concessione edilizia in sanatoria.


Nella discussione svoltasi nella 5<sup>o</sup> Commissione si è esaminato molto attentamente la proposta di inserire nella norma una griglia di criteri che potesse servire ai comuni quale punto di riferimento e di raccordo con la politica regionale di tutela del nostro territorio; in tal senso il PUTT PBA - che esprime oggi compiutamente gli orientamenti regionali <sup>in proposito</sup> - potrebbe essere ritenuto uno strumento sussidiario adeguato.

La discussione sul punto è rimasta aperta e pertanto invito il Consiglio ad approvare l'articolo unico proposto dalla Commissione, da intendersi come testo unificato del d.d.l. e delle due pp.dd.ll. nonché come sostitutivo della l.r. rinviata dal Governo a nuovo esame.

Bari, febbraio 1996.

Il relatore

(Luciano Mineo)







20

8.

*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 16763/21302 Gab.

BARI 9.12.1991



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA

RACCOMANDATA

B A R I

A MANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI  
REGIONALI

Prot. N. 5813

R O M A

(Rif. nota n. 200/6022/PU120.11.1 TER del 9.12.1991).

OGGETTO: L.R. " Modifica dell'art. 2 della L.R. 23.12.1986,  
n. 40, per il rilascio del parere previsto dall'art.  
32 della legge 28.2.1985 n. 47".

Con riferimento alla nota n. 5213 dell'8.11.1991

concernente la legge regionale: " Modifica dell'art. 2 della  
L.R. 23.12.1986, n. 40, per il rilascio del parere previsto  
dall'art. 32 della legge 28.2.1985, n. 47", approvata con  
deliberazione n. 76 del 5.11.1991, si comunica che il Gover  
no ha rilevato che la normativa di cui all'articolo 1, di-  
sponendo la delega (rectius subdelega) per <sup>la</sup> competenza al ri  
lascio dei pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 feb  
braio 1985, n. 47, circa la compatibilità di opere abusive  
realizzate in zone soggette al vincolo paesaggistico al mede  
simo organo e precisamente al Sindaco, (peraltro non dotato  
di alcuna attribuzione in materia di tutela paesaggistica)



## *Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

(Segue n. 16763/21302 del 9.12.1991).

- 2 -

competente ad emanare i provvedimenti di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi della stessa legge n. 47/1985, determina sostanzialmente la elisione della fase consultiva obbligatoria e vincolante del procedimento amministrativo previsto dalla citata legge n. 47, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge ad un nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( TORIELLO )

Fa/

**LEGGE REGIONALE**

"Modifica dell'art.2 della L.R. 23.12.86, n.40, per il rilascio del parere previsto dall'art.32 della Legge 28.2.85, n.47".

LEGGE REGIONALE

"Modifica dell'art.2 della L.R. 23.12.86, n.40, per il rilascio del parere previsto dall'art.32 della Legge 28.2.85, n.47".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art.1

1. A modifica dell'art.2 della L.R. 23.12.86, n.40, il parere prescritto dall'art.32 della Legge 28.2.85, n.47, modificato dall'art.12 del D.L. 12.1.88, n.2, convertito nella legge 13.3.88, n.68, per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere abusive realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico, salvo che per le opere elencate nel successivo articolo, è delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva e viene espresso previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art.2

1. Resta nelle competenze del Presidente della Giunta regionale, così come previsto dall'art.2 della L.R. 23.2.86, n.40, il parere relativo alle seguenti opere abusive:

- opere realizzate nei centri storici;
- opere realizzate nelle aree comprese in una fascia della profondità di 300 mt. dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare o dal confine della battigia dei laghi, tipizzate a zona agricola nei vigenti strumenti urbanistici o senza alcuna destinazione nonchè ricadenti in aree diversamente tipizzate e che presentino una altezza o numero di piani fuori terra superiore a

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

- quello previsto dallo stesso strumento urbanistico;
- opere realizzate in aree coperte da boschi o macchia mediterranea ancorchè percorse o danneggiate dal fuoco nonchè nelle zone umide di cui all'elenco del D.P.R. 13.3.76, n.448;
  - opere per le quali risulta adottato provvedimento amministrativo di demolizione o di sanzione amministrativa da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali o della Regione.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Mario ANNESE)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Sig. Raffaele FITTO - Ins. Giovanni MASTRANGELO)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato GUACCERO)**

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

lu.

E' estratto del verbale della seduta del 5.11.91 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Mario ANNESE)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Sig. Raffaele FITTO - Ins. Giovanni MASTRANGELO)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato GUACCERO)**



# Regione Puglia

15.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 52/A VI Legislatura

D.D.L. N. 36 DEL 22/12/1995

**"NORME IN MATERIA DI PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI"**



D.d.L. "Norme in materia di "Paesaggio e Beni Ambientali"

## RELAZIONE

Con deliberazione n.901 del 21/11/94 il Consiglio Regionale approvava la legge "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico" al fine di disciplinare la sub-delega ai Comuni relativa alla competenza per il rilascio del nulla-osta per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico previsto dall'art.7 della Legge n.1497/39 nonché per il rilascio del parere previsto dall'art.32 della Legge n.47/85 finalizzato alla sanatoria delle opere abusive realizzate in zone soggette allo stesso vincolo ex Legge n.1497/39.

In sede di esame della legge, così come approvata dal Consiglio Regionale il Governo rilevava che la sub-delega per il rilascio del citato parere di cui all'art.32 al Sindaco avrebbe determinato, sostanzialmente, l'elisione della fase consultiva-obbligatoria e vincolante del procedimento amministrativo previsto dalla stessa legge n.47/85 in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art.47 della Costituzione.

Il Consiglio Regionale;

In relazione a tale rilievo il Consiglio Regionale provvedeva alla riapprovazione, con deliberazione n.935 del 21/02/95, del testo legislativo con l'eliminazione della norma osservata.

La legge n.1497/39;

La normativa così riapprovata a seguito del visto del Commissario del Governo, è stata promulgata quale L.R. 24 Marzo 1995. u. 8







# REGIONE PUGLIA

3.

17.

- 2 -


Successivamente ai rilievi formulati alla normativa della Regione Puglia, la Regione Lombardia, con il visto del Commissario del Governo, ha promulgato la L.R. 28 Aprile 1995 n.31 che all'art.1 prevede la sub-delega ai Comuni per il rilascio del parere previsto dal citato art.32 della Legge n.47/85 con le stesse procedure della Regione Puglia precedentemente osservate dal Governo. ~~La sostanza della struttura regionale,~~

Con il presente d.d.l. si è pertanto ritenuto opportuno riproporre la norma che prevede esplicitamente la sub-delega al Sindaco per l'emissione del parere previsto dall'art.32 della citata legge n.47/85 e successive modifiche, previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, della Commissione Edilizia integrata nei modi di cui all'art.3 della L.R. n.8/95.

Oltre a quanto sopra con il d.d.l. si è ritenuto opportuno prevedere alcune norme specifiche e ritenute necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art.82 del D.P.R. n.616/77.

E precisamente:

- L'art.2 del d.d.l. prevede che il nulla-osta paesaggistico per le opere pubbliche di interesse statale o regionale è rilasciato dalla Giunta Regionale;
- Con l'art.3 viene costituita la Commissione Regionale "Paesaggio e Beni Ambientali" per l'individuazione, ai sensi dell'art.82 del D.P.R. n.616/77, delle bellezze naturali da assoggettare al vincolo di cui alla Legge n.1497/39;
- L'art.4 prevede la costituzione, nell'ambito dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio, di apposito ufficio "Paesaggio e Beni Ambientali" per l'espletamento di tutte le funzioni amministrati-





# REGIONE PUGLIA

4.

18.

ve di cui alla citata delega prevista dall'art.82 del D.P.R. 616/77.  
 La formale istituzione dell'ufficio é ritenuta necessaria in quanto  
 molti provvedimenti adottati dalla G.R. per l'applicazione dei provve-  
 dimenti sanzionatori in materia di abusi in zone soggette a vincolo  
 paesaggistico sono stati annullati dal TAR Puglia e dallo stesso Con-  
 siglio di Stato per la mancanza, nella struttura regionale, di idoneo  
 ufficio, appositamente previsto, per il procedimento amministrativo  
 nella materia delegata dal citato art.82.

- Con l'art.5 infine si é voluto dare una prima normativa, in attesa  
 dell'approvazione del P.U.T.I. "Paesaggio e Beni Ambientali", per la  
 sanatoria degli insediamenti abusivi realizzati nelle zone costiere  
 con il vincolo temporaneo di inedificabilit  previsto dalla'art.51  
 lett.f della L.R. n.56/80 e quindi anche nelle zone soggette a vincolo  
 paesaggistico.

La norma é applicabile soltanto a quei Comuni che sono dotati di  
 P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, e quindi sono forniti di idoneo stru-  
 mento di pianificazione territoriale per le scelte da operare, e, qua-  
 le cautela, prevede l'adozione della variante di recupero di cui alle  
 LL.RR. n.26/85 e n.40/85.

Tale variante di recupero, previo parere del Comitato Urbanistico Re-  
 gionale, é approvata dalla G.R. sempre che risulti compatibile con le  
 esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale e  
 paesaggistico.



Rd/Rel6

Bari il 6-11-85



L'Assessore



# REGIONE PUGLIA

5.  
18.

D.D.L. "Norme in materia di Paesaggio e Beni Ambientali".

## ART.1

### Funzioni sub-delegate ai Comuni

1. Sono sub delegate ai Comuni le funzioni relative all'emissione del parere prescritto dall'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47, per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico e oggetto di condono edilizio. Il sindaco si esprime previo parere conforme della Commissione edilizia Comunale integrata a norma dell'art.3 della l.r. 24 marzo 1985 n.8.

2. Il parere, se favorevole, è comunicato agli organismi periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art.82, comma 9, del d.p.r. 24 luglio 1977, n.616 come modificato dall'art.1 del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n.431.

## ART.2

### Integrazioni alla l.r. 8/85

1. All'art.1 della L.R. 24 Marzo 1985 n.8 è aggiunto il seguente comma:


«2. L'autorizzazione per la realizzazione delle opere pubbliche, d'interesse statale o regionale è rilasciata dalla Giunta Regionale».

## ART.3

### Commissione regionale "Paesaggio e Beni Ambientali"

1. Per l'individuazione delle bellezze naturali da assoggettare alla disciplina della Legge 29 Giugno 1939 n.1497 è istituita la Commissione regionale "Paesaggio e Beni Ambientali" composta da:

- Assessore Regionale all'Urbanistica e Assetto del Territorio;
- Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali;
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato per l'ambito provinciale interessato;
- due Ingegneri civili/edili o Architetti professori universitari con specifica preparazione e/o esperienza nella pianificazione territoriale e tutela del paesaggio eletti dal Consiglio Regionale;





# REGIONE PUGLIA

- 2 -

20.

- Coordinatore del Settore Urbanistico e assetto del territorio.

2. La Commissione Regionale presieduta dall'Assessore Regionale é nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per un triennio.

3. Funge da Segretario un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla sesta designato dall'Assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio.

4. Alle riunioni della Commissione partecipa, con voto consultivo, il Sindaco del Comune interessato ai beni da sottoporre a vincolo.

## ART.4

### Struttura organizzativa

1. In attesa della legge di riorganizzazione degli Uffici, per l'espletamento delle funzioni amministrative di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, la Giunta Regionale individua apposita struttura organizzativa di livello dirigenziale, per il Paesaggio e i Beni Ambientali funzionalmente dipendente dal Settore Urbanistica e assetto del territorio.

## ART.5

### Varianti di recupero

1. I Comuni dotati di P.R.G. adeguati alle norme della L.R. 31 maggio 1980, n.56 per la sanatoria degli insediamenti abusivi realizzati nella fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo in violazione di quanto prescritto dal 1° comma -punto f dell'art.51 della stessa L.R. 31 maggio 1980, n.56, possono adottare le varianti di recupero di cui alla L.R. 13 maggio 1985, n.26 modificata dalla L.R. 23 dicembre 1986, n.40.

2. Le varianti di cui al precedente comma sono approvate dalla Giunta Regionale previo parere favorevole del Comitato Urbanistico Regionale fatte salve le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico.

3. Alle varianti di recupero di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui al comma 5 dell'art.3 della l.r. 13 Maggio

REGIONE PUGLIA



# REGIONE PUGLIA 7.12

- 3 -

21.

1985, n.26 così come sostituito dall'art.1 della l.r. 23 dicembre 1986, n.40.

4. Per la perimetrazione degli insediamenti abusivi da includere nelle varianti di recupero é abrogato il termine del 30 aprile 1987 previsto dal comma 2 dell'art.3 della l.r. 13 maggio 1985, n.26 così come modificato dall'art.1 della l.r. 23 dicembre 1986 n.40.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla V Commissione

Consiliare il 28-12-85



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 37/A VI Legislatura

## PROPOSTA DI LEGGE

**Integrazione alla Legge Regionale n. 8 del 24 marzo 1995. "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.**

**RELAZIONE**

In questa analisi richiamerei l'attenzione solamente sull'ex art. 2 della Legge all'esame, approvata in prima stesura con delibera consiliare n. 901 del 24/11/1994, e successivamente abrogato in quanto osservato dal Commissario di Governo con la medesima censura della vecchia Legge del novembre 1992 anch'essa abortita.

Consapevole che la delicatezza della materia ambientale imponga riflessioni da parte della Regione circa la sub-delega a enti territoriali minori, supponevo che, una volta riconfermata la volontà politica a sub-delegare, dopo tre anni trascorsi, si facesse "tesoro" dell'osservazione fatta, già all'epoca, dal Commissario di Governo e si riproponesse la Legge in forma corretta dal punto di vista della conformità al dettato costituzionale. Evidentemente, da parte degli Uffici preposti alla stesura della stessa, è stato sottovalutato il precedente suggerimento espresso dal Commissario di Governo: per la seconda volta, quindi, la Legge regionale è incorsa nell'elementare errore di forma di scrittura della norma dell'art. " che, dal punto di vista del diritto amministrativo, non lasciava dubbi sull'intervento di censura da parte del Commissario.

Viene spontaneo chiedermi il perchè di codesto comportamento.

In passato la Regione Puglia ha prodotto un corpo legislativo di estremo interesse per forme e contenuti, quindi preferisco credere che, in questo caso, si sia trattato di una vera "disattenzione", nemmeno rilevata dai vari Uffici in fase istruttoria, nella stesura dell'articolo in questione.

Permettetemi, quindi, di suggerirVi di riscrivere la norma contenuta nell'art. 2 citato conferendo i poteri di subdelega all'Amministrazione Comunale in quanto tale e non ad uno specifico organo di essa (nella fattispecie il Sindaco). <Una diversa soluzione, - e, cioè, una norma che non si limitasse a disporre la delega in favore dell'Ente subregionale ma legiferasse anche in ordine alla competenza dell'esercizio del potere delegato nell'ambito dell'apparato organizzativo dell'Ente stesso - finirebbe con il modificarne i lineamenti istituzionali e così con il violare l'autonomia comunale costituzionalmente tutelata dall'art. 128 Cost. (in questo senso T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 Dicembre 1975, n. 806, in Trib. amm. reg., 1976, I, 36.). Nè potrebbe aver rilevanza, in contrario, il fatto che in ipotesi la delega sia stata effettuata a favore dell'organo al quale il potere delegato competerebbe, poi, in sostanza, per effetto del riparto delle competenze desumibile dall'ordinamento proprio nel

fatto che la norma regionale si sia ingerita in quell'ordinamento, sovrapponendo il proprio precetto al meccanismo istituzionale preconstituito, e cioè non tanto con riferimento al contenuto della disposizione quanto al valore procedimentale delle norme di quel meccanismo.

La questione dei poteri subdelegati compete, dunque, al Comune in quanto tale e, nell'ambito della sua articolazione istituzionale, al Consiglio comunale, in virtù del suo potere deliberativo generale ai sensi degli Artt. 131 e seguenti del t.u. com. prov. non sembra, invece che possa sostenersi la sussistenza di una specifica competenza del Sindaco in ordine a quei provvedimenti, che (come l'autorizzazione o la imposizione di sanzioni) richiamino analoghe figure attribuite dalla legge urbanistica ai poteri dell'organo monocratico; pur non potendosi, infatti, disconoscere l'inquadramento delle bellezze naturali nell'ambito della materia "Urbanistica" (effettuato del titolo V, capo II, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e salva una più attenta riflessione sull'effettiva portata normativa di siffatto inquadramento, sta di fatto che nella molteplicità di interessi pubblici; che trovano sistemazione nell'ambito della legislazione urbanistica, si impone una differenziata considerazione di quello specifico interesse che attiene alla bellezza naturale; e ciò anche per rispetto dell'esigenza, già precedentemente richiamata, di far salvo il principio dell'articolazione procedimentale della azione amministrativa e di mantenere fermo il criterio dell'affidamento di interessi differenziati a diversi uffici titolari del potere corrispettivo>

Per questi motivi il Commissario di Governo ha osservato la legge relativamente all'art. 2.

Quando tale norma verrà correttamente riscritta non potrà più essere eccepita la conflittualità con l'art. 97 della Costituzione, nè tantomeno considerata elisa la fase consuntiva obbligatoria e vincolante del procedimento amministrativo previsto dalla citata L. 7/85, poichè la Legge Regionale in questione prevede che i pareri subdelegati al Comune debbano essere, in materia obbligatoria, sottoposti all'esame della C.E., integrata da un esperto in materia ambientale. Tali affermazioni sono contenute, per conferma, anche nella L.R. 29 Giugno 1988, n. 28 di subdelega ai Comuni per il parere di cui all'art. 32 della L. 47/85, promulgata dalla Regione Liguria.

Per opportuna conoscenza, altre Regioni, attraverso questo Istituto, hanno risolto molti problemi legati al territorio in materia



urbanistica ed ambientale. Basti citare Abruzzo - L.R. 11 settembre 1979 n. 4, Campania - L.R. 29 maggio 1980 n. 54, Emilia Romagna - L.R. 1 agosto 1978 n. 26, Liguria - L.R. 18 marzo 1980 n. 15 - L.R. 29 giugno 1988 n. 28, Toscana - L.R. 2 novembre 1979 n. 52 Umbria - L.R. 4 marzo 1980 n. 14, Veneto - L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, tutte con territorio vincolati, già da vecchia data hanno subdelegato ad enti minori, prima in maniera contenuta poi, con leggi recenti, ampliando i poteri di subdelega. E' prevalso l'orientamento, da parte di queste Regioni, per la sub-delega a livello comunale; ciò ha permesso lo scarico di una larga fetta di amministrazione attiva ampliando il potere di indirizzo agli enti subdelegati. Così facendo è stata permessa la ricomposizione, a livello locale, senza più alcuna "interferenza esterna". Non v'è dubbio che per questa via, in termini di procedura, siano stati rimossi tutti gli attuali motivi di ritardo nelle pratiche e sia stata stimolata la crescita degli enti locali stessi nel settore della tutela delle bellezze naturali, fondamentale per la corretta gestione del territorio. Nulla come la diretta responsabilizzazione produce, almeno in teoria, la crescita della competenza e l'attenzione verso particolari problemi. E' questa una materia intelligente e moderna di gestire il territorio.

La Regione Puglia potrebbe risolvere il problema all'esame integrando la L.R. 24 marzo 1995 con un articolo unico denominato "articolo 1/bis" lasciando il rimanente articolato fisso ed invariato poichè conforme in quanto non osservato.

**ARTICOLO UNICO**

La Legge Regionale 24 marzo 1995 n. 8 è così integrata:

**Art. 1/bis**

1 - Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative preventive dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come modificato dalla Legge 8 agosto 1985 n. 431 relativamente al rilascio dell'autorizzazione in zone vincolate paesaggisticamente, solo ed esclusivamente afferenti le funzioni amministrative di espressione del parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 così modificato dall'art. 12 del D.L. 12 gennaio 1988 n. 2 convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1988 n. 68, spettante alla regione quale amministrazione preposta alla tutela del vincolo di cui alla Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni.

*Giuseppe Russo*


**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 27/11/95

1.

27.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO  
DELLA SINISTRA (P.D.S.)**

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio 28/A VI Legislatura

**PROPOSTA DI LEGGE**

**"MODIFICA PER IL RILASCIO DEL PARERE PRESCRITTO  
DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 febbraio 1985, N. 47"**

a firma di:

Carmine Dipietrangelo *Carmine Dipietrangelo*  
 Luciano Mineo *Luciano Mineo*  
 Franco Colizzi *Franco Colizzi*  
 Vito Angiuli *Vito Angiuli*  
 Sandro Frisullo *Sandro Frisullo*  
 Sabino Colangelo *Sabino Colangelo*



2.  
28.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO  
DELLA SINISTRA (P.D.S.)**

**RELAZIONE**

Con tale proposta di legge si intende subdelegare ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il rilascio del parere prescritto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio (violazioni della legge urbanistica in zone sottoposte a vincolo paesistico).

E' noto che l'esercizio tempestivo della delega alle Regioni riveniente dal D.P.R. 616 per quanto attiene il rilascio del suddetto parere, ha trovato notevoli difficoltà nella mole rilevante di pratiche che sono pervenute e tuttora pervengono agli uffici regionali addetti, a seguito degli effetti della citata legge n. 47/85, tanto da rendere oramai indifferibile l'adozione di adeguate misure di snellimento.

Nel frattempo la Giunta regionale, in data 11/10/94, con provvedimento n. 6946, ha adottato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio e Beni Ambientali", in cui la succitata materia, ma più in generale quella inerente il rilascio delle "autorizzazioni paesaggistiche", è affrontata mediante una disciplina organica e completa.

Infatti, il Piano, che è già nella fase di approvazione definitiva, prevede in merito un articolato sistema di competenze delegate tra Province e Comuni.

Pertanto, la presente proposta di legge anticipa alcune di quelle competenze concernenti le attribuzioni comunali, in attesa che entri in vigore l'intera disciplina di delega prevista dal PUTT, prescrivendo, tra l'altro, la conformità degli atti amministrativi subdelegati alle previsioni dello stesso Piano.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO  
DELLA SINISTRA (P.D.S.)**

284

**ART. 1**

1. Il parere prescritto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dall'art. 12 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68, per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico è delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva;
2. Il parere di cui al precedente comma 1) è espresso dal Sindaco del Comune interessato con proprio provvedimento, previo parere favorevole obbligatorio della Commissione Edilizia Comunale, integrata a norma dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8;
3. Il Sindaco del Comune interessato è tenuto a formulare il parere previsto dal comma 1 del presente articolo, non in contrasto con le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio e Beni Ambientali" - PUTT-PBA, adottato dalla Giunta regionale in data 11 ottobre 1994, con provvedimento n. 6946;
4. l'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 40, è abrogato.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 6/10/PS